

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 141 del 24 ottobre 2009 – D. lgs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "TEMPLUM ARTIS" S.R.L.. Attivita': FALEGNAMERIA. Sede operativa: Venticano, via Nazionale, n. 334.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con d. d. 26 novembre 2008, n. 136, la ditta in oggetto è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di falegnameria sito in Venticano, via Nazionale, n. 334

che, a firma del dott. Emilio Barisano, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 944, è stata acquisita al prot. n. 0599096 del 3 luglio 2009 la relazione tecnica degli esiti analitici rilevati a seguito di messa a regime;

che tali valori sono risultati oltre i limiti stabiliti dalla citata autorizzazione;

che con atto acquisito al prot. n. 0719733 del 10 agosto 2009 la ditta, nel dichiarare che "...pur utilizzando la migliore tecnologia disponibile non si ottengono valori inferiori a quelli registrati nel controllo relativo alla messa a regime...", ha richiesto la rimodulazione del quadro delle emissioni di cui al citato d. d. 26 novembre 2008, n. 136, in conformità a quelli di messa a regime;

CONSIDERATO:

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 l'impianto:

I. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m" d. lgs. n. 152/2006;

II. è a regime, come da precedente autorizzazione;

che dal quadro riepilogativo, come riproposto a corredo della predetta domanda, non si rilevano, comunque, emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

RITENUTO:

potersi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla rimodulazione del quadro riepilogativo delle emissioni, in conformità alla richiesta presentata dalla ditta per l'impianto sito in Venticano, via Nazionale, n. 334, destinato all'attività di falegnameria;

VISTI:

- 1.la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3.la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4.il d.p.g.r. 20 maggio 1998, n. 6022;
- 5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6.la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7.il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 8.il d. d. 26 novembre 2008, n. 136;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'ufficio ed in conformità con le sue conclusioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

1)di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2)di rilasciare alla ditta "templum artis" s.r.l. , per l'impianto di falegnameria, sito in Venticano, via Nazionale, n. 334, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera che sostituisce il d. d. 26 novembre 2008, n. 136, con scadenza riconfermata al 16 dicembre 2023;

3)di rimodulare i dati d'emissione di cui al provvedimento sopra citato in conformità a quelli comunicati dalla ditta richiedente con nota acquisita al prot. n. 0719733/2009 – valutati dall'ufficio con esito favorevole, anche perché sono abbondantemente al di sotto dei limiti di legge – che di seguito si riportano:

Parametri e valori			E 1		E 2		E 3		E 4		E 5	
Altezza	Dal suolo	m	6,00		5,00		5,00		6,00		8,00	
	Dal colmo		1,00		2,00		2,00		1,00		3,00	
Sbocco	Diametro	m²	Ø 0,80		Ø 0.40		Ø 0,40		Ø 0,25		Ø 0,80	
	Sezione		0,5024		0,1256		0,1256		0,0491		0,5024	
	Temperatura		25,00		25,00		25,00		125,00		25,00	
	Velocità		m/s		11,10		19,10		19,50		3,30	
Portata		Nm³/h	< 20.000,00		< 5.000,00		< 5.000,00		< 500,00		< 20.000,00	
Direzione del flusso			Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
termicoImpianto	Alimentazione								Metano			
	Potenzialità	MW							0,29			
Emissioni	Durata	h/d	4,00		4,00		4,00		2,00		8,00	
	Frequenza	n/d	Discontinua		Discontinua		Discontinua		Discontinua		Continua	
	Provenienza		Lavorazioni meccaniche del legno		Verniciatura in cabina		Verniciatura in cabina		Essiccazione		Carteggiatura su banchi	
Tipo abbattimento			Filtri a tessuto		A velo d'acqua		A velo d'acqua				Filtri a tessuto	
Inquinanti			Conc.ne	Fl. massa	Conc.ne	Fl. massa	Conc.ne	Fl. massa	Conc.ne	Fl. massa	Conc.ne	Fl. massa

	(mg/Nm ³)	(Kg/h)	(mg/Nm ³)	(Kg/h)	(mg/Nm ³)	(Kg/h)	(mg/Nm ³)	(Kg/h)	(mg/Nm ³)	(Kg/h)
cov totali			< 2,00	< 0,01	< 2,00	< 0,01				
cov cl. IV			< 2,00	< 0,01	< 2,00	< 0,01				
Biossido d'azoto							< 150,00	< 0,075		
Polveri totali	< 5,00	< 0,10	< 2,00	< 0,01	< 2,00	< 0,01			< 7,00	< 0,14

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

b) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

c) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

d) effettuare, con cadenza triennale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti a tutti i soggetti menzionati al punto 4;

e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo;

III. rapporti di manutenzione eseguita sui sistemi d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;

i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j)custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5)di precisare inoltre che:

a)qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

b)qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

c)al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

d)i punti di emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6)di puntualizzare ulteriormente che:

a)i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

b)richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, inoltre, l'autorizzazione potrà esser sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

7)di doversi procedere al rinnovo della presente autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, producendo la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

8)di demandare all'a.r.p.a.c. d'accertare, entro sei mesi dalla messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui allo schema riportato al punto 3, fornendone le risultanze;

9)di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

10)di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11)di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

12)di notificare il presente provvedimento alla ditta "templum artis" s.r.l., sede di Venticano, via Nazionale, n. 334;

13)d'inviarlo in copia al Sindaco del Comune di Venticano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/2) ed all'a.r.p.a.c. – Dipartimento provinciale di Avellino;

14)d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
Dott. Guido Vegliante